Regione Piemonte

Originale
Provincia di Vercelli

COMUNE DI PERTENGO

Via A. Burocco, 28 – 13030 PERTENGO

Deliberazione n.2

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni degli Enti Locali. Esame ed approvazione.

L'anno duemilaquindici addì ventisei del mese di marzo alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze del Comune di Pertengo, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. TALPO Anna - Sindaco	Sì
2. BROGGI Elsa - Vice Sindaco	Sì
3. ROVATTI Giuseppe - Consigliere	Sì
4. FERRARIS Francesca - Consigliere	Sì
5. OPPEZZO Roberto - Consigliere	Sì
6. BOTTERO Andrea - Consigliere	Sì
7. SCAGLIOTTI Paolo - Consigliere	Sì
8. BOGLIETTI Silvia	Sì
9. VERCELLOTTI Giovanni	No
10. VERCELLOTTI Alfredo	Sì
11. FRANCO Giuseppina	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dr. MICHELONE Claudio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora TALPO Anna nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i;

PREMESSO che:

- dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

✓ eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

✓ sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

✓ eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

✓ aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

✓ contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;

✓ il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

✓ al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;

- ✓ il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- ✓ la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
- ✓ i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- ✓ anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- ✓ la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);
- ✓ lo schema di Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate è stato predisposto per iniziativa e secondo le direttive del sindaco;

FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI

DELIBERAZIONE

DI APPROVARE e fare proprio, in ragione delle causali in narrativa esposte, il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate che al presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale;

DI DICHIARARE il presente verbale immediatamente eseguibile ex articolo n. 134, comma. 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ss.mm.ii..

CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sopra descritta proposta di deliberazione;

RECEPITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art, 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.;

VISTI gli atti d'ufficio;

RITENUTO di aderire alla proposta di deliberazione avanzata dal Sindaco;

CON VOTI favorevoli nn. 08, contrari nn. 00, astenuti nn. 02 (Consiglieri Alfredo Vercellotti e Giuseppina Franco) espressi palesemente

DELIBERA

DI APPROVARE la sopra esposta proposta di deliberazione che qui s'intende integralmente riportata.

SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli nn. 08, contrari nn. 00, astenuti nn. 02 (Consiglieri Alfredo Vercellotti e Giuseppina Franco) espressi palesemente

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente verbale immediatamente eseguibile ex articolo n. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ss.mm.ii..

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
TALPO Anna

Il Segretario Comunale
MICHELONE Claudio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 – Art. 32, commi 1e 5, della L. 18/06/2009, n° 69)

N 55 del Registro Pubblicazioni

Si certifica che copia informativa della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale di questo Comune dove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Pertengo, lì 08/04/2015

Il Segretario Comunale
MICHELONE Claudio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge, non avendo riportato, nei primi dieci giorni del periodo di pubblicazione sopra indicato, denunce per vizi di legittimità o di competenza

Pertengo, lì _____

Il Segretario Comunale
MICHELONE Claudio

Regione Piemonte — Provincia di Vercelli

COMUNE DI PERTENGO

Via A. Burocco n° 28 – 13030 PERTENGO

Servizio Finanziario

COMUNE DI PERTENGO
Allegato alla delib. di C.C.
delib. di G.C.
n.2..... del 26/03/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE

RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE – RELAZIONE ISTRUTTORIA

Elenco società partecipate direttamente dal Comune di PERTENGO

Ragione sociale	Misura della partecipazione dell'Amministrazione	Durata dell'impegno	Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante sul bilancio dell'Amministrazione	Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e relativo trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	
				n°	Trattamento economico complessivo
Azienda Multiservizi Casalese S.p.A.	0,64%	31/12/2100	0,00	0	€ 0,00

LA SOCIETÀ HA PER OGGETTO:

Distribuzione del gas naturale, ciclo idrico integrato, il servizio di trasporto urbano e gestione delle soste a pagamento, il servizio scuolabus, il servizio cimiteriale e di illuminazione votiva, il servizio di illuminazione pubblica cittadina ed il servizio di teleriscaldamento.

La partecipazione è conforme alle finalità istituzionali ai sensi degli articoli 112 e 113 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) e del Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006).

COMUNE DI PERTENGO Prov. di Vercelli

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CAVALLARI Giuseppe

Giuseppe Cavallari

Firmato digitalmente da Giuseppe Cavallari
ND: c=IT, o=NON PRESENTE, sn=CAVALLARI, givenName=GIUSEPPE, serialNumber=IT:CVLGPP56S14M028Z, dnQualifier=2009111640350, cn=Giuseppe Cavallari
Data: 2015.03.14 10:32:48 +01'00'

COMUNE DI PERTENGO
Allegato alla delibera G.C.
n.2.... del ..26/03/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE

UNIONE COSER BASSA VERCELLESE

* * *

Servizio Finanziario del Comune di **PERTENGO**
(Art. 49 comma 1, D. Lgs .n. 267 del 18.08.2000)

* * *

OGGETTO:

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

PARERI DI REGOLARITA' EX ART. 49 T.U.E.L.

Il sottoscritto, Giuseppe Cavallari, Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs.18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii., esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CAVALLARI Giuseppe

Giuseppe Cavallari

Firmato digitalmente da Giuseppe Cavallari
ND: c=IT, o=NON PRESENTE, sn=CAVALLARI, givenName=GIUSEPPE, serialNumber=IT:CVLGPP56S14M028Z, dnQualifier=2009111640350, cn=Giuseppe Cavallari
Data: 2015.03.25 17:12:27 +01'00'

Il sottoscritto Giuseppe Cavallari, Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs.18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii., esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CAVALLARI Giuseppe

Caresana, lì 25/03/2015

UNIONE COSER BASSA VERCELLESE CARESANA (VC)

Giuseppe Cavallari

Firmato digitalmente da Giuseppe Cavallari
ND: c=IT, o=NON PRESENTE, sn=CAVALLARI, givenName=GIUSEPPE, serialNumber=IT:CVLGPP56S14M028Z, dnQualifier=2009111640350, cn=Giuseppe Cavallari
Data: 2015.03.25 17:12:46 +01'00'



Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*".

Per osservare "*alla lettera*" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "*su proposta*" proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "*per espressa previsione normativa*", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

L'Ente rappresenta una situazione di partecipazioni societarie così come al documento allegato sub A) al presente Piano, così come redatto dall'Ufficio di Ragioneria Comunale.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

Si reputa necessario che questo Comune conservi la qualità di socio, per poter esercitare direttamente forme di vigilanza e di controllo sulla gestione della società affidataria di servizi di rilevanza economica e di primario interesse pubblico.

Pertengo, 20.03.2015

IL SINDACO

Anna Talpo

